



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
(Provincia di Bari)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

---

**Oggetto:** Bilancio di previsione per l'anno 2012, relazione previsionale e programmatica 2012-2014 e bilancio pluriennale 2012 - 2014 – Approvazione degli schemi.

---

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di Giugno alle ore 16.00, nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

				Presenti	Assenti
1	DEPALMA	Tommaso	Sindaco	Si	
2	SOLLECITO	Michele	Vice Sindaco	Si	
3	POSCA	Vincenzo	Assessori		Si
4	STALLONE	Salvatore	Assessori	Si	
5	PANSINI	Antonia	Assessori	Si	
6	PISCITELLI	Felice	Assessori	Si	

Presiede il Sig. Tommaso DEPALMA nella qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Generale Dott. Vito PALMIERI

**LA GIUNTA**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della Legge del 18 agosto 2000, n. 267.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO

- che ai sensi degli articoli 151 e 162 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;
- che ai sensi degli articoli 170 e 171 del D.Lgs. n. 267/2000 al bilancio annuale di previsione devono essere allegati un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quella della regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni ed una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale;
- che l'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 elenca gli altri documenti che devono essere allegati al bilancio di previsione;

ATTESO che ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

VISTO il D.P.R. 31/1/1996, n. 194, con il quale è stato emanato il regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 160 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. 3/8/1998, n. 326 con cui è stato approvato il Regolamento recante norme per l'approvazione degli schemi di relazione previsionale e programmatica degli Enti Locali di cui all'art. 160, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che lo schema di bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2012, nonché gli schemi di relazione previsionale e programmatica 2012-2014 e di bilancio pluriennale 2012-2014 sono stati redatti in conformità e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale, nonché dei principi e delle norme stabilite dall'ordinamento finanziario e contabile;

RITENUTO opportuno non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 167, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2012-2014 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 31 della legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

VISTO dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'art. 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2011 n. 111;

VISTO il decreto legislativo 6/9/2011 n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5/5/2009, n. 42);

VISTO l'art. 30 della legge 12/11/2011, n. 183;

VISTO in particolare l'art. 31, comma 18, della legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), il quale stabilisce che «Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli

enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno»;

RILEVATO che gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2011 sono stati regolarmente conseguiti, come da certificazione trasmessa in data 23/3/2012, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.P.A.;

#### DATO ATTO

- che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2012, 2013 e 2014, gli obiettivi programmatici del saldo finanziario in termini di competenza mista sono dimostrati dall'allegato prospetto A;
- che le previsioni di competenza delle entrate correnti (titoli I, II e III) e delle spese correnti (titolo I) iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 e nel bilancio pluriennale 2012-2014, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa delle entrate e delle spese in conto capitale (riportate nell'allegato prospetto B), garantiscono il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno;

VISTO l'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 che sancisce: «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

*a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

*b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*

*c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali»;*

VISTO che l'art. 1, comma 557-ter, della Legge n. 296/2006 prevede: «*In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*»;

VISTO l'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone: «*In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*»;

VISTO l'art. 76, comma 7, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale stabilisce che: «*E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare*

*esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale»;*

VISTO l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122, il quale sancisce che «A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio»;

VISTO l'art. 9, comma 17, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122, il quale dispone che «Non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. E' fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203»;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122, il quale dispone che «A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (omissis) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009»;

## VERIFICATO

- che nella predisposizione dello schema del bilancio annuale di previsione per l'anno 2012 e nello schema di bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014 si è tenuto conto delle misure di contenimento della spesa di personale imposte dai vincoli di legge;
- che le previsioni di competenza iscritte nello schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 assicurano la riduzione delle spese di personale rispetto all'esercizio finanziario 2011;
- che l'incidenza delle spese di personale, calcolata sulla base delle previsioni di competenza, è inferiore al 50% delle spese correnti;
- che, sulla base delle previsioni di competenza, la spesa per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non è superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

VISTO l'art. 6 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122, il quale dispone la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ed in particolare i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14;

CONSTATATO che nella predisposizione dello schema del bilancio annuale di previsione per l'anno 2012 e nello schema di bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014 si è tenuto conto delle riduzioni di spesa imposte dai vincoli di legge ed in particolare dall'art. 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122;

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO che con decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali venne differito al 31 marzo 2012;

VISTO che con l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2012;

VISTO che con decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato nuovamente differito al 31 agosto 2012;

VISTO che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, il quale prevedeva la sospensione del *potere delle regioni e degli enti*

*locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato è stato abrogato dall'art. 13, comma 14, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2012, come modificato dall'art. 4, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;*

VISTO che l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133, il quale disponeva che *restava confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la suddetta sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato*, è stato abrogato dall' art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

VISTO che l'art. 1, comma 123, della Legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), il quale stabiliva che *restava confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato*, è stato anche esso abrogato dall'art. 4, comma 4, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

ATTESO a seguito delle suddette abrogazioni operate dal legislatore non è più sospeso il potere degli enti locali di *deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato*;

VISTO il D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla Legge 6/8/2008 n. 133;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

VISTO l'art. 4 del D.L. 25/1/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26/3/2010 n. 42;

VISTO l'art. 14 del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30/7/2010 n. 122;

VISTA la legge 13/12/2010 n. 220 (legge di stabilità 2011);

VISTO dell'articolo 2, comma 45, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011;

VISTO il D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale);

VISTO il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15/7/2011 n. 111;

VISTO il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito con modificazioni dalla legge 14/9/2011 n. 148;

VISTO il decreto legislativo 6/9/2011 n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5/5/2009, n. 42);

VISTA la legge 12/11/2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTO il D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTO il D.L. 2-3-2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario, che così si esprime: *«parere favorevole in ordine alla veridicità delle previsioni di entrata; parere*

*favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai responsabili dei vari servizi dell'ente, nei limiti delle risorse finanziarie stanziare in bilancio. Ai sensi dell'art. 31, comma 18, della legge 12/11/2011, n. 183, le previsioni di competenza delle entrate correnti (titoli I, II e III) e delle spese correnti (titolo I) iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 e nel bilancio pluriennale 2012-2014, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa delle entrate e delle spese in conto capitale, garantiscono il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo programmatico in termini di competenza mista del patto di stabilità interno per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 risulta comunque necessario porre in essere le azioni utili al miglioramento del saldo finanziario previste dall'art. 28, commi 2 e 2-bis, della legge 23/12/1998 n. 448, nonché attuare, di concerto con il dirigente del Settore Gestione del Territorio, una rigorosa programmazione dei pagamenti delle spese in conto capitale (titolo II della spesa), allo scopo di realizzare un consistente contenimento degli stessi pagamenti nel triennio 2012-2014»;*

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/8/2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

Con voti unanimi e palesi

## **DELIBERA**

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, lo schema di bilancio annuale di previsione per l'anno 2012, lo schema di relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012-2014 e lo schema di bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che vengono depositati agli atti d'ufficio a libera visione di chiunque vi abbia interesse;
2. di dare atto che la situazione corrente presenta l'obbligatorio equilibrio della gestione;
3. di dare atto
  - che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2012, 2013 e 2014, gli obiettivi programmatici del saldo finanziario in termini di competenza mista sono dimostrati dal prospetto A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che viene depositato agli atti d'ufficio a libera visione di chiunque vi abbia interesse;
  - che le previsioni di competenza delle entrate correnti (titoli I, II e III) e delle spese correnti (titolo I) iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 e nel bilancio pluriennale 2012-2014, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa delle entrate e delle spese in conto capitale (riportate nel prospetto B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che viene depositato agli atti d'ufficio a libera visione di chiunque vi abbia interesse), garantiscono il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno;
4. di dare atto
  - che nella predisposizione dello schema del bilancio annuale di previsione per l'anno 2012 e nello schema di bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014 si è tenuto conto delle misure di contenimento della spesa di personale imposte dai vincoli di legge;
  - che le previsioni di competenza iscritte nello schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 assicurano la riduzione delle spese di personale rispetto all'esercizio finanziario 2011;

- che l'incidenza delle spese di personale, calcolata sulla base delle previsioni di competenza, è inferiore al 50% delle spese correnti;
  - che, sulla base delle previsioni di competenza, la spesa per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'*articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, e successive modificazioni ed integrazioni, non è superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;
5. di dare atto che nella predisposizione dello schema del bilancio annuale di previsione per l'anno 2012 e nello schema di bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014 si è tenuto conto delle riduzioni di spesa imposte dai vincoli di legge ed in particolare dall'art. 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, del D.L. 31/5/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30/7/2010 n. 122;
  6. di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione economico-finanziario per il parere previsto dal combinato disposto degli articoli 174, comma 1, e 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000.
  7. di curare e disporre la presentazione dello schema di bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con i relativi allegati, all'organo consiliare, unitamente alla relazione dell'organo di revisione economico finanziaria, nei termini previsti dal regolamento comunale di contabilità.
  8. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appreso sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to T. DEPALMA

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to V. PALMIERI


Prot. N. 936

li - 4 LUG. 2012

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

Addi - 4 LUG. 2012

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to V. PALMIERI

Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_ SETTORE

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
F.to A. D. DECANDIA


Si attesta di aver espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
F.to A. D. DECANDIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo, - 4 LUG. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'Ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi da \_\_\_\_\_
- al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (artt. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Addi, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

\_\_\_\_\_